

N. 169-300-396-918-1867-2086-2973-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 21 maggio 1998

(Relatore: **MENIA**, di minoranza)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 169, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORLEONE, BOATO, RUFFINO

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 300, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, PROCACCI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

n. 396, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTI, MORONI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

n. 918, d'iniziativa del deputato ALOI

Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria

Presentata il 15 maggio 1996

n. 1867, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RODEGHIERO, FONTAN, BAGLIANI, BAMPO, CALZAVARA,
MARTINELLI, STEFANI, VASCON, BARRAL**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 12 luglio 1996

n. 2086, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASSA, CREMA, ALBANESE, ATTILI, BIOCCHI, BIELLI,
BRESSA, BUGLIO, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO,
CANANZI, CARBONI, CENNAMO, CEREMIGNA, CHERCHI, DI
STASI, FUMAGALLI, GERARDINI, GIACCO, JERVOLINO RUSSO,
LABATE, LENTO, LUCÀ, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, NO-
VELLI, ORLANDO, PEZZONI, PITTELLA, ROMANO CARRATELLI,
ROSSIELLO, ROTUNDO, SARACENI, SCHMID, SOAVE, SODA, AR-
MANDO VENETO, VIGNALI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 1o agosto 1996

n. 2973, d'iniziativa del deputato TERESIO DELFINO

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

Presentata il 15 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge di tutela delle cosiddette minoranze linguistiche ha una lunga storia parlamentare. Le prime proposte risalgono all'ormai lontana VIII legislatura, nella X viene discusso ed approvato un testo dall'Assemblea della Camera che si arena però al Senato, nell'XI e nella XII la Commissione affari costituzionali approva un testo unificato che è stato ripreso ed è il nocciolo essenziale della proposta ora in discussione.

Che cosa prevede questa proposta? Che negli uffici pubblici — e dunque anche dello Stato — esistenti nelle zone ove si parlano le cosiddette « lingue minoritarie », si abbia diritto di usare tali parlate locali in luogo dell'italiano. Che altrettanto si abbia il diritto di fare da parte dei membri dei consigli comunali e delle assemblee elettive, con a seguito una « traduzione riassuntiva in lingua italiana » da parte di un interprete (fatto in sè illegittimo a nostro parere); che gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, persino degli enti pubblici non territoriali possano essere tradotti nelle parlate locali, le quali possono usarsi anche nei procedimenti dinanzi al giudice di pace; che si insegnino tali parlate nelle scuole materne, elementari e medie e, nelle prime due, obbligatoriamente, salvo contrarietà espressa dai genitori; che sia obbligatorio l'insegnamento della cultura locale, della storia e delle tradizioni nelle scuole elementari e medie; che la radio e la televisione di Stato nei loro programmi debbano comprendere trasmissioni in tali parlate; che sia concesso alle pubbliche amministrazioni di indicare i toponimi nelle cosiddette lingue locali; né, infine, poteva mancare la modifica dei cognomi eventualmente italianizzati.

La proposta si muove sulla premessa dell'esistenza di una norma costituzionale, l'articolo 6 della Costituzione, che recita: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». La proposta base, d'iniziativa del deputato Corleone, sostiene per l'appunto nella sua relazione che « lo scopo iniziale di questo provvedimento è quello di darvi attuazione attraverso l'approvazione di questa legge, lungamente attesa dalle popolazioni interessate e importante per la rilevanza culturale e sociale che un provvedimento del genere assume per l'intero paese. Infatti, tutelare le minoranze linguistiche significa contribuire alla crescita della coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra le popolazioni ».

Nel testo della legge, queste « minoranze » vengono poi identificate in « albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo », senza dimenticare, *dulcis in fundo*, gli zingari Rom e Sinti.

Ma, oltre alle belle parole ed alle altisonanti affermazioni di principio, l'errore di questa proposta di legge sta nel fatto che essa si muova, da una parte, sulla premessa che il bilinguismo sia forma necessaria, per non dire ovvia, di tutela delle minoranze linguistiche, dall'altra promuovendo (ammesso che di promozione di tratti) a minoranze linguistiche popolazioni italiane che sono da sempre componenti della nazione italiana, come i friulani o i sardi.

Ed il pericolo, reale e facilmente rilevabile, è quello dell'incrinatura di una componente essenziale dell'identità nazionale, ovvero l'unità linguistica.

E come non ricordare, allora, in questa sede, l'appello di Alessandro Manzoni, che

scriveva: « Dopo l'unità di governo, d'armi, e di leggi, l'unità della lingua è quella che serve il più a rendere stretta, sensibile e profittevole l'unità di una nazione » !

L'unità linguistica è infatti elemento fondamentale dell'unità nazionale, sicché la rottura di essa vulnera l'articolo 5 della Costituzione, che consacra appunto l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Allorché si pretende di opporre la diversità di una seconda lingua di fronte alla lingua italiana e si rivendica o il bilinguismo o tutele che stravolgono l'idioma nazionale, quella rottura, se non è in atto, è già potenziale e incrina la forza garantista della Carta fondamentale dello Stato. E quest'incrinatura è causata dalla medesima lettera del testo della proposta di legge, allorché in esso si accentua la « diversità » del parlante sardo o friulano di fronte alla lingua comune degli italiani, diversità che surrettiziamente anche emerge dalle tutele previste per le popolazioni di origine albanese, catalana, occitana, franco-provenzale, grecanica, germanica, slava e persino zingara.

È nozione comune e condivisa quella che inizialmente era solo una deduzione delle ricerche filologiche: la storia di una lingua contiene tutti gli elementi qualificanti la storia del popolo che la parla. Nell'articolazione del linguaggio non c'è soltanto l'espressione del pensiero in termini comprensibili, ma vi si condensano esperienze, relazioni, contatti, abitudini, vicende, aspirazioni e creazioni che, nel loro insieme, rappresentano l'evoluzione secolare di una comunità, cioè la sua identità nazionale.

Insomma, la lingua non si limita ad essere un addendo del processo aggregante di una nazione, ma la storia della lingua consente di ricostruire la storia dello spirito che informa di sé l'ascesa di un popolo verso la nazione.

Data la stretta connessione tra lingua e nazione, possiamo affermare che dove c'è unità linguistica c'è unità nazionale. Se si corrompe la prima, si frantuma la seconda. E di questi tempi, viste le velleità secessioniste e indipendentiste di alcuni, non ce n'è proprio bisogno.

Nello spirito di valorizzazione della nostra lingua comune, siamo stati promotori di un emendamento, approvato dalla Commissione, il quale all'articolo 1 dichiara che l'italiano è la lingua ufficiale dello Stato: pare strano e forse incredibile, ma finora non era mai stato scritto in alcun testo di legge.

Ma non vorremmo che questa resti puramente l'espressione di un principio: ecco perché nel testo allegato alla relazione di minoranza qualificammo quel principio affermando il dovere dello Stato di promuovere la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana nel mondo, ribadendo al tempo stesso il diritto di ogni cittadino ed il dovere di ogni organismo pubblico di usare la lingua ufficiale della Repubblica.

Affermato, da parte nostra, il principio generale e fondamentale dell'unità linguistica, si tratta ora di affrontare il diverso discorso dell'attuazione di norme di tutela delle minoranze linguistiche.

In pratica, mentre fino ad ora la via seguita dal legislatore per attuare il principio costituzionale dell'articolo 6 è stata quella di regolare con norme *ad hoc* le minoranze rappresentate dagli altoatesini di lingua tedesca, dai valdostani di lingua francese, dai ladini delle Dolomiti e dagli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo strumenti di tutela differenziati e comparati alla diversa entità numerica, la proposta di legge in esame cerca di divenire una legge di principio, prevedendo norme generali ed astratte applicabili alle minoranze linguistiche — vere o presunte — presenti nel territorio nazionale.

E qui si pone un fondamentale problema. Quale è il confine per qualificare una minoranza linguistica? Quali i parametri? Quali i valori di riferimento? A che cosa debbono essere parametrati i livelli di tutela?

Intanto, solo alcuni autori hanno ritenuto che le minoranze linguistiche, delle quali tratta la Costituzione in virtù dell'approvazione di un notissimo emendamento aggiuntivo del socialista Codignola alla Costituente, siano anche quelle che usano parlate che in senso politico sono dialetti; al concetto politico di lingua e non

a quello culturale occorre infatti rifarsi nell'interpretare la Costituzione. Ed i gruppi che parlano dialetti non sono minoranze linguistiche; e inoltre la tutela delle minoranze linguistiche non impone o comporta necessariamente il bilinguismo!

Sul piano costituzionale, poi, bisogna porre attenzione particolare al fatto che l'adozione di strumenti particolari di tutela giuridica creerebbe artificiosamente, in questo caso, collettività di cittadini dotati di un particolare *status* giuridico.

Anche sul piano del linguaggio corrente la tesi da noi sostenuta è fondata, nel senso cioè che non ci troviamo di fronte a minoranze linguistiche. Illuminante è in proposito la definizione che dà del dialetto il *Dizionario della lingua italiana* Devoto — Oli secondo cui è dialetto « il sistema linguistico di ambito geografico limitato, che soddisfa solo alcuni aspetti (per esempio il popolare e l'usuale) e non altri (per esempio il letterario o il tecnico) delle nostre esigenze espressive ».

Analogamente, la *Nuova Enciclopedia universale* definisce il dialetto « sistema linguistico in un ambito geografico limitato » e classifica i dialetti italiani in gallo italici (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna), veneti, toscani, romanesco, centro-meridionale, sardi, retoromanzi (ladino, friulano) ».

Tutte le parlate oggetto della proposta di legge, considerate nell'accezione comune e dunque in senso politico, sono quindi dialetti. Tanto basterebbe per escludere che il Costituente abbia compreso tra le minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 coloro i quali parlano tali dialetti.

Ma, *ad adiuvandum*, è possibile citare uno stralcio della « Relazione all'Assemblea Costituente sulla tutela delle minoranze » (Volume primo, « Problemi costituzionali e organizzazione dello Stato », paragrafo sesto) che, riferendosi al censimento del 1921, cita tutte le minoranze esistenti in Italia senza fare menzione di una minoranza sarda né di una minoranza friulana.

La relazione opera una distinzione ed afferma: « Per oltre 150.000 abitanti si tratta di isole linguistiche albanesi, cata-

lane e greche dell'Italia meridionale insulare, disseminate fra la popolazione di lingua italiana e ambientate ormai da molte generazioni, tanto che la lingua parlata tradizionale di origine, che hanno mantenuto viva fra loro senza ostacoli né rivendicazioni né inconvenienti, le differenze dalla restante popolazione ». La relazione aggiunge: « Una categoria costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali ». E oltre: « Mentre la storia delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima categoria » — cioè i greci, gli albanesi, i catalani e così via — « non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari esigenze, tal che non desta alcuna problematica attuale, la storia dei gruppi della seconda categoria merita sommaria menzione ».

Fin qui il testo della relazione alla Costituente da cui si ricavano due considerazioni.

Primo: quelli che il Costituente ha definito gruppi linguistici di interesse folcloristico non possono certo essere interessati all'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione che è il presupposto su cui si fonda — come si diceva — la proposta di legge in esame.

Secondo: la fonte costituente non fa alcuna menzione dei sardi e dei friulani come minoranze linguistiche, tanto più « storiche », come recita il titolo della proposta di legge in esame.

E ciò è ovvio, essendo le popolazioni della Sardegna e del Friuli popolazioni italiane come lo sono le siciliane e le lombarde che parlano un dialetto « distante » dall'italiano; le parlate di queste regioni infatti non differiscono dalla lingua italiana più di quanto differiscono altre parlate, come il siciliano, il calabrese o il veneto il quale ha avuto sicuramente plurisecolare dignità di lingua (essendo stata, per l'appunto lingua della Serenissima Repubblica di Venezia che raggiungeva le coste più lontane della Dalmazia) e che

dunque non ha minor rango, ad esempio, del friulano.

In Italia, nei secoli addietro, si parlavano esclusivamente numerosi volgari, assai diversi gli uni dagli altri. L'Italiano è stato unificante per tutta l'Italia.

Per le popolazioni di origine albanese, greca, croata, occitana, catalana, si può senz'altro dire che non hanno neppure una consistenza di tale rilevanza che giustifichi norme come quelle previste. Si tratta di popolazioni in gran parte assimilate, con origini molto lontane, che oggi si riconoscono solo a livello di tradizioni.

Per tutte le popolazioni contemplate in questa proposta di legge si pone sicuramente il problema della tutela della loro cultura e della loro tradizione. Nessuno pensa di dimenticarsene o negarle. Ma la conservazione di questo patrimonio culturale, storico e linguistico si realizza nella valorizzazione del costume, delle tradizioni, delle fedi e dei canti popolari, nella diffusione locale delle opere letterarie dialettali, nella diffusione più vasta di quelle che assurgano a valore dell'arte, nel sostegno pubblico ad associazioni, circoli, filodrammatiche, riviste che abbiano come fine la preservazione e la divulgazione di quel patrimonio dialettale o linguistico.

Ma all'apparato pubblico non si può e non si deve chiedere di più, posto anche che il dialetto o l'idioma locale non è strumento di comunicazione nazionale né internazionale ma si esaurisce nel rapporto immediato familiare ed in quello, più vasto ma sempre limitato, della comunità locale e neppure a tutti i livelli. Prima e fondamentale nostra affermazione è dunque il no all'uso ufficiale di altre lingue o, più esattamente ancora, all'invenzione di nuove lingue ufficiali a fianco dell'italiano.

Mi pare di avere chiarito, dunque, come il contenuto di questa proposta di legge non riguardi in realtà interessi protetti dalla nostra Costituzione ma anzi, paradossalmente, interessi contrari alla Costituzione.

Ho già avuto modo di dire come, attraverso il pretesto della tutela, si rompa l'unità linguistica e dunque l'unità di popolo; e la rottura dell'unità di popolo si

realizza anche attraverso la creazione di una frazione di popolo, di una comunità intermedia artificiosa, soggetto di diritto e titolare di rapporti giuridici particolari e privilegiati. Perché un altro aspetto indecente di questa proposta di legge è che le supposte minoranze linguistiche diventano altrettanti corpi separati e privilegiati a detrimento della maggioranza dei comuni cittadini italiani.

Lasciamo per un attimo da parte gli aspetti culturali e della scuola, per verificare come queste norme si collochino indubbiamente contro principi fondamentali della nostra Costituzione, come quello dell'uguaglianza, del diritto al lavoro e alla residenza.

L'articolo 11 del testo licenziato dalla Commissione prevede infatti che nei comuni in cui si attua la tutela della minoranza è consentito l'uso scritto e orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

Ufficio pubblico, come è noto, è un qualunque ufficio dello Stato, della regione, della provincia, del comune. Se quindi il cittadino ha il diritto di usare il proprio dialetto (definito « lingua ») in un ufficio pubblico, tutti coloro che vi lavorano o buona parte di essi dovranno conoscere quel dialetto per capire quanto viene loro detto. E non è paradossale pensare a futuri sviluppi del tipo « patentino » di bilinguismo che ha reso in Alto Adige gli italiani stranieri in patria e penalizzati nella ricerca di lavoro e nelle assunzioni.

È chiaro, comunque, che l'effetto della legge è quello di creare una categoria privilegiata (la minoranza, che è bilingue dalla nascita) che si ritroverà ad avere posti di lavoro garantiti ed una notevole « riserva di caccia » costituita da un esercito di interpreti e traduttori, spesso di loro stessi.

Non solo ad un italiano di Napoli o di Torino non sarà consentito ricoprire l'incarico, ad esempio, di cancelliere a Udine o a Sassari, ma indubbiamente la norma si presterà ad altri abusi.

Un esempio per tutti. Nel comune di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, ove vige già da cinquant'anni il bilinguismo italiano-sloveno (come nei re-

stanti comuni mistilingui, salvo il capoluogo Trieste, ove la presenza degli sloveni non supera il 5 per cento) vengono banditi i concorsi per affossatore o per operatore ecologico e tra i requisiti vi è l'obbligo di conoscenza della lingua slovena. Francamente è da dubitarsi che per un affossatore sia impensabile la conoscenza dello sloveno, ma il fatto è indicativo di come certi strumenti nelle mani di minoranze diano loro un potere assoluto ed una posizione ineguale di favore.

Non basta: è sicuramente assai grave il principio previsto dall'articolo 9, che consente l'uso della lingua locale nei consigli comunali e circoscrizionali, nelle province, nelle regioni. Ciò significa che non ci si riferisce alla tutela di piccole minoranze che potrebbero avere — pensiamo ad un piccolo comune di montagna — la reale difficoltà di esprimersi correttamente in italiano, ma vi è invece la precisa scelta politica di fare delle assemblee elettive una palestra di libero sfogo di una pluralità di lingue o dialetti, confondendo e cucinando assieme istanze di campanile e affermazioni di identità vere o presunte, con il rischio sempre presente di dare voce a minoranze antinazionali o stura ad atteggiamenti più o meno coscientemente separatisti o secessionisti.

È inoltre certamente illegittima, come si diceva in premessa, la previsione della traduzione riassuntiva in lingua italiana da parte di un interprete di interventi svolti in lingua o dialetto ammessi a tutela diversi dall'italiano: requisito fondamentale dell'atto amministrativo, quale indubbiamente è un intervento in consiglio comunale, è la sua completezza ed intelligibilità: così non è certo un intervento in lingua incomprensibile e non può ovviamente bastare una traduzione sommaria a renderlo valido.

Sempre a proposito dei comuni è da sottolinearsi come sia una soglia estremamente bassa — stante la legge elettorale con premio di maggioranza del 60 per cento — quella di solo 1/3 dei consiglieri comunali per inserire il comune stesso nell'ambito di quelli in cui si applicano le norme di tutela della minoranza: ed anche bassa appare, al medesimo fine, la soglia del 15 per cento

dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, pur essendo questo l'unico aspetto della legge che sostanzialmente accetta il fondamentale principio del censimento quale unico riscontro oggettivo per delimitare la rilevanza della presenza della minoranza, la sua consistenza numerica e l'ambito di applicazione.

È interessante notare che, nelle zone mistilingui della provincia di Trieste viene applicato il principio instaurato dal Governo militare alleato, recepito dal Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e poi dal trattato di Osimo del 10 novembre 1975, per cui le norme sul bilinguismo nella toponomastica, nell'attività amministrativa, eccetera, si applicano laddove la consistenza della minoranza slovena supera il 25 per cento: questa ci pare essere una soglia ragionevole.

È opportuno insistere, comunque, sull'aspetto della presenza sul territorio di una minoranza e sulla sua consistenza numerica affinché possa definirsi tale. Perché questa è la risposta alle domande poste in precedenza laddove si poneva la questione dei criteri oggettivi per definire tale una minoranza.

La « Carta europea delle lingue regionali o minoritarie », fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 e sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'articolo 1, afferma che « per espressione 'lingue regionali o minoritarie' si intendono le lingue:

a) parlate tradizionalmente sul territorio di uno Stato da parte di cittadini di questo Stato i quali costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato e differenti dalla lingua di questo stato; queste non includono né i dialetti della lingua ufficiale dello Stato, né la lingua dei migranti;

b) per 'territorio entro il quale una lingua regionale o minoritaria è parlata' s'intende l'area geografica entro la quale questa lingua è modo d'espressione di un numero di persone che giustifichi l'adozione delle differenti misure di protezione e di promozione previste da questa Carta ».

La « Carta Europea », siglata dall'Italia assieme a tutti gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, esclude dunque i dialetti dagli idiomi da tutelare con particolari norme, come pure stabilisce che una minoranza debba presentare una sufficiente consistenza numerica per addivenire a specifiche norme di tutela.

Ma non basta: l'articolo 7, punto G, dello stesso documento, specifica che « in materia di lingue regionali o minoritarie, all'interno dei territori in cui queste lingue sono praticate e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti dovranno fondare le loro politiche, la loro legislazione e le loro pratiche secondo i seguenti obiettivi e principi: (g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non parlanti una lingua regionale o minoritaria abitanti l'area ove quella lingua è praticata, di apprendere, se essi lo vogliono ».

L'ultimo inciso è fondamentale perché sconfessa totalmente quanto prevede il testo della proposta di legge Corleone, nel testo approvato in Commissione, laddove essa, all'articolo 5 prevede l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative della scuola materna, l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza nelle scuole materne ed elementari, l'insegnamento della stessa lingua anche nelle scuole medie: il provvedimento infatti inverte totalmente le previsioni della Carta, richiedendo ai genitori di dichiarare al momento della preiscrizione la loro volontà di non far frequentare ai figli i corsi di quella lingua. Viene comunque reso obbligatorio l'insegnamento della cultura delle tradizioni delle minoranze linguistiche.

In pratica, fin dalle scuole materne, per bassa demagogia o convenienza politica, si vuol fare studiare ai bambini non l'inglese o altre lingue straniere utili per vivere nell'Europa del 2000, ma il sardo o l'occitano... E non basta. L'insegnamento avviene « nelle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali ». Come a dire che per capire meglio l'italiano o l'aritmetica, la storia o la geografia, serve

apprendere l'albanese o la lingua degli zingari Rom.

Ma non basta ancora. Se questa legge ha portata generale significa che, nelle regioni in cui esiste un sistema parallelo di scuole statali con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano (tedesco in Alto Adige, sloveno in Friuli-Venezia Giulia, francese in Val d'Aosta), d'ora in poi nelle scuole italiane si dovrà comunque studiare quella lingua.

In pratica, a Trieste diverrebbe obbligatorio nelle scuole italiane lo studio dello sloveno. Provate a dire, sul mio confine, dove ci sono ancora, anche se molto più blande d'un tempo, tensioni nazionali: « è obbligatorio per tuo figlio studiare lo sloveno... ». Servirebbe solo a creare nuove incomprensioni e rancori. E comunque, non è giusto.

Infine, non è sbagliato considerare come questa proposta di legge, frutto di pressapochismo e molta demagogia, comporti sicuramente costi esorbitanti e spropositati, che lo stesso Ministero del tesoro trova difficoltà a quantificare. Solo in sede di prima applicazione e per i soli oneri derivanti dall'articolo 17 (spese degli enti locali per gli obblighi a favore delle minoranze linguistiche) si prevede all'articolo 22 una somma annuale di 20 miliardi, sicuramente indicata per difetto.

Non è sbagliato forse ricordare che, una decina d'anni fa, lo scrittore Carlo Sgorlon, friulano doc, pubblicò sul *Piccolo* di Trieste un articolo, poi diventato famoso, dal titolo « Ma il dialetto no », in cui si esprimeva contro la « futilità ed il carattere di spreco » della proposta di legge dell'epoca sulle minoranze linguistiche, ampiamente ricalcata da quella attuale.

Ed è poi singolare ed interessante notare che l'attuale proposta di legge preveda solo questo finanziamento delle lingue minoritarie ed abbia dimenticato di assegnare qualche lira per la valorizzazione del « patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana », pur previsto dall'articolo 21.

Abbiamo presentato un testo alternativo e centinaia di emendamenti a questa proposta di legge. Ma, francamente, ci pare inemendabile.

Il nostro no è il segno di un impegno civile, culturale, politico e nazionale, perché non vogliamo vedere l'Italia ridotta a una Babele. Ed è bello chiudere con Dante che, nel capo primo del *De vulgari eloquentia*, scriveva: « Habemus simplicissima signa », « abbiamo alcuni tratti fon-

damentali, in quanto agiamo come italiani, tratti di costumi, di abitudini, di lingua, rispetto ai quali si soppesano e si misurano le azioni italiane ».

MENIA, *Relatore di minoranza.*

MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE
PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento).

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ARTICOLO 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica promuove la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana nel mondo.
3. Ogni cittadino ha il diritto e ogni organismo pubblico ha il dovere di usare la lingua ufficiale dello Stato.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ARTICOLO 2.

1. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della Costituzione e in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ARTICOLO 3.

1. La Repubblica promuove, a condizione di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ARTICOLO 4.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle lingue e delle culture regionali o minoritarie è rimessa alla regione, che ne disciplina con legge il procedimento di adozione con il consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dei due terzi dei consiglieri comunali.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ARTICOLO 5.

1. Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, per gli interessati, oltre alla lingua italiana, anche della lingua locale.

2. I genitori che intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui al comma 1, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ARTICOLO 6.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui all'articolo 4 è facoltativo l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.

2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

Sostituire gli articoli 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

ARTICOLO 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Sostituire gli articoli 11, 12 e 13 con il seguente:

ARTICOLO 8.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito ai cittadini che ne abbiano effettiva necessità di usare oralmente, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, la lingua ammessa a tutela.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni provvedono a proprie spese a garantire la presenza delle unità di personale strettamente necessarie a rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

Sostituire gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:

ARTICOLO 9.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate le condizioni per la valorizzazione e tutela delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ARTICOLO 10.

1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ARTICOLO 11.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire cinque miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.